



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 47

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

- Dr. Marco Poladas

Resp. Proced.:

- Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

**OGGETTO:**  
IRAP - Circolare dell'Agenzia  
dell'Entrate n. 28/E - Medici di  
Medicina Generale

FNOMCEO 08/06/10  
RGP.0006345 2010  
Cl. 01.09.01/1

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che l'Agenzia dell'Entrate ha emanato la circolare .N. 28/E del 28 maggio 2010 concernente **“IRAP – autonoma organizzazione – giurisprudenza della Corte di cassazione – ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente”**.

Nella fattispecie l'Agenzia dell'Entrate esamina tra l'altro la situazione relativa all'Attività del medico di medicina generale, invitando le Direzioni provinciali e gli Uffici dipendenti ad abbandonare il contenzioso pendente allorché il ricorso del contribuente risulti fondato alla luce sia dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, sia dei presupposti di fatto (assenza di organizzazione autonoma) che legittimano l'esclusione dell'IRAP, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

In particolare nella circolare si evidenzia che la Corte di Cassazione ha altresì affermato che per il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale la prova dell'autonoma organizzazione non può essere offerta dall'utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa, essendo invece sempre necessario provare, caso per caso, l'esistenza dell'autonoma organizzazione. I giudici di legittimità hanno infatti sottolineato che le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di medico convenzionato non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio della professione medica, in quanto è la *“stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l'esercizio della medicina generale. Se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito*

